

**IL REVISORE UNICO
COMUNE DI CANDIA**

Verbale n. 7 del 21 Giugno 2021

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti e variazione rate e scadenze TARI 2021.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Visti

- L'art.1, comma 639 della L 27 dicembre 2013, n.147 che disciplina l'Imposta Comunale Unica limitatamente alla componente relativa alla Tassa sui Rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*
- che l'art.1 , c527 della L.205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro ,le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione , a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) annovera il regolamento di cui all'oggetto tra quelli sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere;

Considerato:

- che gli importi devono essere riscossi secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, come modificato dal comma 786, dell'art. 1, della legge 160/2019;
- che l'art.30 c,5 D.L. 41 del 22 marzo 2021 cita "limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1 c,169 L 296/2006 e all'art.53 c,16 L388/2000, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";
- che l'art.13 c,15 del D.L.201/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del D.L n.34/2019 ai sensi del quale "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente in via telematica;
- che, l'art.13 c,15-ter del D.L 201/2011 ai sensi del quale "a decorrere dall'anno di imposta 2020 le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale irpef, dall'IMU e dalla TASI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del c,15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce...".

RISCONTRI

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario / Responsabile economico finanziario;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato il Piano Finanziario (PEF 2021) corredato dalla relazione accompagnatoria di cui al protocollo 2037 del 14 giugno 2021;

Esaminata la determina n.185 del 10 giugno 2021 con la quale il Comune ha affidato il servizio di predisposizione delle nuove tariffe TARI 2021 all'azienda COMservice di Ivrea;

CONCLUSIONE

Esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per:

- l'approvazione del "Piano finanziario per l'anno 2021 per il Comune di Candia Canavese nonché della relativa relazione redatta dal Consorzio Canavesano Ambiente";
- l'approvazione delle tariffe TARI 2021;
- la modifica delle scadenze delle rate TARI in tre rate scadenti rispettivamente il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre oppure in unica soluzione il 31 luglio.

L'organo di revisione

Dott.ssa Sara Bertino

